



Medaglia d'argento
al Valor Militare

COMUNE DI VILLAMARZANA
PROVINCIA DI ROVIGO

Servizi Demografici e Stato Civile

Regolamento comunale

**PER
LA CELEBRAZIONE
DEI
MATRIMONI CIVILI
E DELLE
UNIONI CIVILI**



APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 14.03.2024
IN VIGORE DAL 14.03.2024

Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità del regolamento	4
ARTICOLO 2 - Funzioni.....	4
ARTICOLO 3 - Giorni di celebrazione	4
ARTICOLO 4 - Luogo della celebrazione.....	5
ARTICOLO 5 - Preliminari alla celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile	6
ARTICOLO 6 - La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile.....	6
ARTICOLO 7 - Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia	8
ARTICOLO 8 - Celebrazione in via ordinaria.....	8
ARTICOLO 9 - Celebrazione in via straordinaria.....	8
ARTICOLO 10 - Utilizzo dei locali adibiti alla celebrazione del matrimonio.....	9
ARTICOLO 11 - Gratuità, orari e tariffe	10
ARTICOLO 12 - Organizzazione del servizio.....	11
ARTICOLO 13 - Responsabilità e danni.....	11
ARTICOLO 14 - Casi non previsti dal presente Regolamento	12
ARTICOLO 15 - Tutela dei dati personali.....	12
ARTICOLO 16 - Rinvio dinamico	12
ARTICOLO 17 - Invio al Prefetto.....	12
ARTICOLO 18 - Entrata in vigore.....	12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ❖ Codice Civile;
- ❖ D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ❖ Massimario di stato civile;
- ❖ D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- ❖ Circolare Ministero Interno n.10 del 28.02.2014 "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale";
- ❖ Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- ❖ D.P.C.M. 23 luglio 2016, n.144 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76";
- ❖ D. Lgs 19 gennaio 2017, n. 5 "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76".

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile e delle Unioni Civili come disciplinate dalle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e successivi decreti attuativi. Inoltre, questo regolamento disciplina l'utilizzo dei locali della casa comunale per la celebrazione dei matrimoni di cittadini residenti e non residenti.
2. La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

ARTICOLO 2 - Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.
2. Il Sindaco **può delegare** le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, scegliendo tra:
 - Consiglieri o Assessori del Comune di Villamarzana;
 - Ufficiali dello Stato Civile dipendenti comunali.
3. La celebrazione dei matrimoni con rito civile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 396/2000 e delle unioni civili ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, in quanto incarico fiduciario e discrezionale, potrà essere delegata dal Sindaco a soggetti diversi dai suddetti, in possesso dei requisiti previsti, previa espressa e motivata richiesta da parte degli sposi o da coloro che intendono contrarre unione civile.
4. La richiesta di delega di celebrazione a soggetto esterno all'amministrazione, in qualità di cittadino o cittadina avente i requisiti per l'elezione a consigliere o consigliera comunale, dovrà essere presentata dai futuri coniugi o dalle parti dell'unione contestualmente alla pubblicazione di matrimonio o costituzione di unione civile e comunque almeno 30 giorni prima della data della celebrazione.
5. Il celebrante, durante la cerimonia, indossa la fascia tricolore da portarsi a tracolla.
6. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.
7. È richiesto un abbigliamento consono all'evento, sia al celebrante che agli sposi ovvero a coloro che intendono contrarre unione civile e ai testimoni.
8. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili per cittadini residenti e non residenti nel Comune, è subordinata al pagamento della tariffa il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 3 - Giorni di celebrazione

1. Non si effettuano celebrazioni nei seguenti giorni:
 - Dall'1 al 6 gennaio compresi
 - Pasqua e Lunedì dell'Angelo
 - 25 aprile

- 1° maggio
 - 2 giugno
 - Settimana che comprende il 15 agosto
 - 2 agosto (festa del patrono)
 - 1° novembre
 - 8 dicembre
 - Dal 24 al 26 e 31 dicembre.
2. Non verranno celebrati più di tre matrimoni nell'arco di una giornata.
 3. Eventuali richieste in deroga a quanto sopra riportato, sono fissate previo accordo con il Sindaco.

ARTICOLO 4 - Luogo della celebrazione

1. La "Casa Comunale", per la celebrazione di matrimoni e delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente:
 - nella Sala posta al primo piano dell'edificio che ospita la sede municipale, in Via 43 Martiri n. 3 – Villamarzana (RO);
 - nella Sala Comunale, posta al piano terra e/o al primo piano dell'edificio che ospita la sede municipale, in via Chiesa n. 2 (ex canonica).
3. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile, o se diversamente disciplinati a norma di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 10/2014 con oggetto: "*Celebrazione del matrimonio/unione civile presso siti diversi dalla Casa Comunale*".
4. La Giunta Comunale, con successive delibere da trasmettere al Prefetto, ha facoltà di istituire altre sedi, pubbliche o private, da destinare alla funzione.
5. Il Comune, nel designare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, deve osservare le formalità di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.
6. Al fine di venire incontro ai cittadini è ammesso che si possa procedere alla celebrazione anche nei giardini, purché i giardini siano "pertinenza funzionale" dell'edificio dove ha sede la casa comunale ovvero l'ufficio separato dello stato civile.
7. Ai fini dei commi 4 e 5 è necessario in particolare:
 - che «l'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà avvenire per un singolo matrimonio»;
 - che, seppur ammissibile una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese) o nello spazio (determinate aree del luogo), vengano delimitati precisamente gli spazi, che la disponibilità degli stessi abbia carattere duraturo, o, comunque, non occasionale in quanto occorre che venga data stabilità alla connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che, in ogni caso, non viene meno allorché determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi.

8. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni e delle unioni civili con un congruo anticipo rispetto alla data desiderata dagli interessati e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio confermerà la celebrazione previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R.396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.

ARTICOLO 5 - Preliminari alla celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. Gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio dello Stato civile, almeno dieci (10) giorni prima della cerimonia:
 - i nominativi e le generalità dei testimoni,
 - la scelta del regime patrimoniale,
 - la ricevuta del pagamento della tariffa per la compartecipazione alle spese, ove prevista.

La mancata trasmissione di quanto sopra indicato comporta l'annullamento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.

2. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro Comune, gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. La celebrazione potrà avvenire nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio, o l'unione civile, celebrati su delega di altro comune, gli interessati dovranno produrre con anticipo di almeno 10 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - a) Delega del Comune di residenza (se non trasmessa dal comune delegante);
 - b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
 - d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.
 - e) Conferma dell'uso dei locali scelti per la cerimonia e ricevuta del versamento, in caso di compartecipazione alle spese;
 - f) Altri dati sui nubendi utili a completare il modello statistico D3.

La mancata trasmissione dei documenti sopra indicati comporta l'annullamento della celebrazione.

ARTICOLO 6 - La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. Il matrimonio civile, nonché l'unione civile, sono celebrati in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di agire, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
2. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla "pubblicazione di matrimonio" presso i comuni di residenza degli sposi, a cura dell'ufficiale dello Stato Civile. L'atto

di pubblicazione, pubblicato nell'albo pretorio on line per 8 giorni, più tre, per le eventuali opposizioni, ha sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.

3. Ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, ovvero per la celebrazione dell'unione civile, di cittadini stranieri residenti in Italia, gli stessi devono presentare al competente Ufficio di Stato Civile il *Nulla- Osta*. *Il Nulla- Osta è il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza. In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse. Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.*
4. Nel giorno concordato per la celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due testimoni, anche parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, riceve da ciascuna delle parti, la dichiarazione di voler diventare marito e moglie e di conseguenza afferma che sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere sottoscritto in duplice copia immediatamente *al termine della* celebrazione.
5. Nel caso di celebrazione di unione civile, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 2 e 3, "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nei registri dello stato civile".
6. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana o comunque impedita a comunicare è ricevuta con l'ausilio di un interprete o con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione alla volontà del dichiarante. I nubendi, o solo uno di essi, all'atto della richiesta di pubblicazione, devono dimostrare all' Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Coloro che intendono contrarre unione civile, alla richiesta di celebrazione dell'unione devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Qualora si evinca tale impossibilità è necessaria la presenza dell'interprete, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi a propria cura e spese. L'interprete dovrà presentarsi all'ufficio di Stato Civile al fine di consentire l'espletamento degli obblighi di legge, quale la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di giuramento, al momento della richiesta di pubblicazione; lo stesso è obbligato ad intervenire in occasione della celebrazione. L'ufficiale dello Stato Civile fa menzione nell'atto di matrimonio, o di registrazione dell'unione civile, dei modi usati per ricevere la dichiarazione di volontà.
7. La necessità dell'ausilio dell'interprete, nelle modalità descritte al comma 6, è prevista qualora anche uno solo dei testimoni non conosca la lingua italiana.

ARTICOLO 7 - Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. Lo straniero che vuole sposarsi in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi a cui è sottoposto non vi sono impedimenti a contrarre quello specifico matrimonio (nulla osta alle nozze) (articolo 116 codice civile). La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo (articolo 27 legge 218/1995).
2. La richiesta di celebrazione del matrimonio, ovvero dell'unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data prevista per la celebrazione, corredata di copia dei documenti d'identità dei futuri sposi o di coloro che vogliono contrarre l'unione civile e dalla documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio o all'unione ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile, nonché dell'art. 1 commi 4 e 5 della Legge 20 maggio 2016 n. 76.
3. La data della celebrazione sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento.
4. Gli interessati dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei seguenti documenti:
 - a) documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete;
 - b) Indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.
5. Analogamente a quanto previsto al precedente art. 6, comma 6, qualora l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi, ovvero coloro che intendono costituire l'unione civile, e/o i testimoni non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese gli interessati stessi. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni ovvero della richiesta di celebrazione dell'unione civile, gli interessati dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

ARTICOLO 8 - Celebrazione in via ordinaria

1. I matrimoni e unioni civili sono celebrati in via ordinaria, all'interno dei giorni e orari di servizio dell'Ufficiale di Stato Civile e di apertura degli uffici comunali.

ARTICOLO 9 - Celebrazione in via straordinaria

1. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile potrà essere effettuata anche in giorni e orari diversi rispetto a quanto previsto all'articolo 8, su domanda degli interessati, compatibilmente con la disponibilità del Sindaco e degli eventuali operatori dell'Amministrazione Comunale addetti del Comune di Villamarzana e secondo il seguente schema aggiornabile annualmente entro il mese di febbraio:

Mese	Date di celebrazione
------	----------------------

Gennaio	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Febbraio	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Marzo	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Aprile	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Maggio	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Giugno	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Luglio	dalle 9 alle 13 del primo sabato del mese dalle 9 alle 13 della prima domenica del mese
Agosto	dalle 9 alle 13 dell'ultimo sabato del mese dalle 9 alle 13 dell'ultima domenica del mese
Settembre	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Ottobre	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Novembre	dalle 9 alle 13 del terzo sabato del mese dalle 9 alle 13 della terza domenica del mese
Dicembre	dalle 9 alle 13 del secondo sabato del mese dalle 9 alle 13 della seconda domenica del mese

3. Le celebrazioni di matrimonio o di unione civile sono comunque sospese, di norma, durante le festività ed in occasione delle consultazioni elettorali.

ARTICOLO 10 - Utilizzo dei locali adibiti alla celebrazione del matrimonio

1. I locali adibiti alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili sono esclusivamente utilizzati per fini istituzionali.
2. Non si possono rimuovere, per la celebrazione, gli arredi e le strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali abitualmente presenti nei locali di cui al punto che precede. L'eventuale allestimento di mostre o esposizioni nei locali non costituirà ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.
3. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio nella Sala Consiliare, questa sarà concessa solo se disponibile nella data indicata.
4. I nubendi, a loro carico, possono allestire il locale con fiori, piante od altro, purché gli addobbi utilizzati siano facilmente rimovibili e non compromettano l'integrità della sala e degli arredi.
5. Al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura degli interessati tutti gli addobbi, i fiori e quant'altro utilizzato per l'allestimento e la sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

6. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti per la cerimonia.
7. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio nel locale adibito ad Ufficio del Sindaco, questo sarà concesso, se disponibile nella data indicata e saranno presenti non più di 6 persone.
8. Eventuali addobbi dovranno poter essere rimossi nel breve tempo in modo da ricondurre la sala alla sua funzionalità.
9. Sono ammessi durante la celebrazione del matrimonio, sempre e comunque senza alcun onere a carico del Comune, l'esecuzione di musiche e canti, nonché la presenza di fotografi od operatori muniti di videocamera o altro.

ARTICOLO 11 - Gratuità, orari e tariffe

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili presso la Sala della Sede Comunale all'interno dei giorni indicati dal precedente articolo n. 8 è gratuita per i residenti (anche solo un nubendo o una parte dell'unione civile).
2. Le tariffe dovute al Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono stabilite e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.
3. In fase di prima istanza e fino a diverso provvedimento della Giunta Comunale vengono fissate come da seguenti tabelle:

Sede Municipale via 43 Martiri	Almeno un residente	Non residenti
Durante l'orario d'ufficio (art. 8)	gratuito	€ 50,00
Fuori orario ufficio	€ 50,00	€ 100,00

Ex Canonica	Almeno un residente	Non residenti
Durante l'orario d'ufficio (art. 8)	gratuito	100,00
Fuori orario ufficio	€ 100,00	€ 200,00

Presso uffici separati di stato civile istituiti con DG se non diversamente stabilito (la tariffa può variare a seconda del luogo)	Almeno un residente	Non residenti
Durante l'orario d'ufficio (art. 8)	€ 150,00	€ 200,00
Fuori orario ufficio	€ 300,00	€ 400,00

4. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera durante l'orario d'ufficio la celebrazione che comincia e termina durante lo stesso.
5. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili per i quali è previsto il versamento della tariffa, il pagamento dovrà essere effettuato, dagli interessati o

- dall'agenzia che organizza il matrimonio o l'unione civile, presso l'ufficio dello Stato Civile o sulla piattaforma PagoPA, indicando nella causale la data.
6. Il suddetto corrispettivo, avente natura di rimborso delle spese sostenute dal Comune, considera:
 - il costo dei servizi offerti per la celebrazione;
 - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - l'orario di servizio del personale addetto;
 - la residenza degli interessati.
 7. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. Nessun rimborso o risarcimento spetteranno qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti non sia imputabile al Comune per caso fortuito o causa di forza maggiore.
 8. L'orario deve essere, preferibilmente, concordato con gli interessati al momento della pubblicazione di matrimonio, o al momento della presentazione della delega alla celebrazione, ovvero al momento della prenotazione. La richiesta può anche essere effettuata, a mezzo e-mail o direttamente all'Ufficio di Stato Civile dai diretti interessati o dalle agenzie dagli stessi delegate.
 9. La celebrazione dei matrimoni e unioni civili presso eventuali altre dimore storiche da parte di cittadini residenti e non residenti è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale che potrà essere diversificata in relazione al giorno e orario prescelto per la celebrazione e in relazione alla residenza o meno nel Comune di Villamarzana di almeno uno dei nubendi o di una delle parti dell'unione civile.

ARTICOLO 12 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e unioni civili è l'Ufficio di Stato civile.
2. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata all'Ufficio Stato Civile, con congruo anticipo, onde evitare che le sale siano già impegnate per altri fini istituzionali, utilizzando l'apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi o da entrambe le parti dell'unione civile predisposta dall'Ufficio di Stato Civile ed indirizzata al Sindaco.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, dei testimoni, la data e l'ora del matrimonio o unione civile, la scelta del regime patrimoniale.
3. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata dai richiedenti previo accordo, anche telefonico, con il personale dell'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 13 - Responsabilità e danni

1. I nubendi sono considerati soggetti responsabili di riferimento per l'Ufficio di Stato Civile, per ogni comunicazione relativa all'uso e all'allestimento delle strutture richieste.

2. Nel caso in cui vengano lanciati agli sposi petali di fiori e/o riso, esclusivamente all'esterno della sede municipale, sarà addebitata ai richiedenti la somma di 100,00 € a titolo di rimborso spese di pulizia e ripristino.
3. Nel caso si verificassero danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai richiedenti.

ARTICOLO 14 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia e dovrà essere preventivamente concordato e verificato con l'Ufficio di Stato Civile; in ogni caso, trovano comunque applicazione:
 - il Codice Civile
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
 - il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267,
 - il Massimario dello Stato Civile
 - lo Statuto Comunale
 - la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28.02.2014
 - la Legge 20 maggio 2016, n.76.

ARTICOLO 15 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle persone fisiche ai sensi del D. lgs 30.06.2003, n. 196 come aggiornato dal GDPR 679/2016 UE e ss.mm..

ARTICOLO 16 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
2. Per quanto previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 17 - Invio al Prefetto

1. Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127", così come richiesto con Circolare Ministeriale 7 giugno 2007 n. 29.

ARTICOLO 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui ne è stata disposta l'approvazione.